

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le parti:

- **COMUNE DI CATTOLICA**, codice fiscale: 003438440401, con sede legale in Cattolica (RN) Piazzale Roosevelt n. 5, c.a.p.: 47841-RN, in persona del Sindaco e legale rappresentante sig. Mariano Gennari

da una parte e anche denominato "COMUNE",

assistito dall'Avv. Massimo Bianchi del Foro di Rimini;

e

- **sig. CARLO RAOUL TAUSANI**, codice fiscale: TSN CLR 53C14 G479T, nato a Pesaro (PU) il 14.03.1953 e residente a Pesaro (PU) al viale Trieste n. 138, c.a.p.: 61100-PU;
- **sig.ra MANUELA TAUSANI**, codice fiscale: TSN MNL 49H60 C357M, nata a Cattolica (RN) il 20.06.1949, e residente a Pesaro (PU) al Viale Trento n. 223, c.a.p.: 61100-PU;

dall'altra parte e anche denominati congiuntamente "CONTRIBUENTI",

assistiti dall'Avv. Antonella Storoni del Foro di Pesaro;

premessi che:

- a. tra le parti è insorta una lite giudiziaria in merito all'imposta ICI per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 e 2006 relativa ai terreni di proprietà della Sig.ra GINA CERRI siti in Comune di Cattolica. Tali terreni sono meglio identificati nei seguenti atti: -silenzio rifiuto istanza rimb. ICI 1999, -silenzio rifiuto istanza rimb. ICI 2000; -silenzio rifiuto istanza rimb. ICI 2001, -silenzio rifiuto istanza rimb. ICI 2002; -silenzio rifiuto istanza rimb. ICI 2005, -silenzio rifiuto istanza rimb. ICI 2006; noti alle parti e oggetto della lite giudiziaria.
- b. Tale lite giudiziaria è stata decisa in primo grado dalla Commissione Provinciale di Rimini, Sezione Prima, con sentenza n. 72/01/10 del 29.01.2010: tale sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibili i ricorsi avanzati da GINA CERRI con riferimento all'ICI per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002; ha respinto i ricorsi avanzati da GINA CERRI con riferimento all'ICI per gli anni 2005 e 2006; ed ha infine condannato la parte soccombente GINA CERRI alle spese di lite pari ad euro 6.000,00 per il primo grado.
- c. Tale sentenza di primo grado è stata appellata dagli eredi di GINA CERRI, ossia dai signori CARLO RAOUL TAUSANI e MANUELA TAUSANI. Il giudizio di secondo grado è stato deciso dalla Commissione Tributaria Regionale di

Bologna, Sezione 19, con sentenza n. 94/19/11 del 15.03.2011: tale sentenza di secondo grado ha accolto l'appello degli appellanti CONTRIBUENTI e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il COMUNE a restituire ai CONTRIBUENTI appellanti quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, secondo i criteri di cui alla motivazione della stessa sentenza di secondo grado, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

- d. Il COMUNE ha pertanto effettuato il riconteggio di quanto effettivamente dovuto ai CONTRIBUENTI secondo quanto statuito dalla sentenza di secondo grado sopra citata. Si riporta nello schema seguente il riconteggio:

Riepilogo delle somme pagate dal COMUNE ai CONTRIBUENTI in base alla sentenza di secondo grado.			
Anno	Capitale ICI	Interessi al 31/12/2011	Totale rimborsato a favore dei CONTRIBUENTI
1999	8.275,92	770,55	9.046,47
2000	15.185,17	1.641,26	16.826,43
2001	20.973,40	2.156,53	23.129,93
2002	47.821,02	4.533,43	52.354,45
2005	30.546,03	3.749,21	34.295,24
2006	13.572,19	1.666,89	15.239,08
	136.373,74	14.517,87	150.891,61

- e. In data 23/12/2011 il COMUNE ha restituito ai CONTRIBUENTI la somma di euro 150.891,61 in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza n. 94/19/11 del 15.03.2011 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione 19.
- f. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata dal COMUNE con ricorso per Cassazione del 15.03.2012, notificato in pari data. Il giudizio avanti alla Suprema Corte è stato deciso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 13129/18 del 04.04.2018, depositata in cancelleria il 25.05.2018 e comunicata in pari data a mezzo p.e.c.: tale sentenza accoglie diversi motivi del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna.
- g. Nelle more - in relazione ai termini di legge per la riassunzione della causa ex art. 63, comma I, D.Lgs. 546 del 31.12.1992 - i CONTRIBUENTI hanno contattato il COMUNE chiedendo di verificare gli importi dovuti in ragione della sentenza sopra citata della Suprema Corte e in ragione delle norme di legge.

Il COMUNE, a fronte di tale richiesta, ritenuto che:

- è ammissibile per l'ente pubblico transigere una controversia ex art. 1965 c.c.;
- la Suprema Corte in merito alle annualità 2005 e 2006 non si era pronunciata circa la definizione dell'ammontare degli imponibili;
- è interesse del COMUNE ricevere il pagamento dei tributi dovuti, evitando le more di ulteriori giudizi, i rischi processuali e ulteriori spese; ha valutato una prima proposta avanzata da controparte e - ritenendo di poter agire solo nei limiti dei diritti disponibili e quindi per le annualità dal 1999 al 2002, e di poter limitare la riduzione alle sole sanzioni e non anche al capitale e agli interessi - ha formulato la proposta che si riassume nel seguente conteggio.

Conteggio - a seguito della sentenza della Suprema Corte - con rideterminazione nei limiti di legge dell'importo dovuto per capitale ICI e interessi.						
Anno	Capitale ICI	Interessi al 31/12/2011	Totale già rimborsato ai CONTRIBUENTI a seguito della sentenza di secondo grado.	Importi ICI rideterminati	Interessi dal 01/01/2012	Totale dovuto a rimborso a favore del COMUNE
1999	8.275,92	770,55	9.046,47	7.851,47	557,49	8.408,96
2000	15.185,17	1.641,26	16.826,43	8.601,89	610,78	9.212,67
2001	20.973,40	2.156,53	23.129,93	14.770,04	1.048,75	15.818,79
2002	47.821,02	4.533,43	52.354,45	44.001,76	3.124,37	47.126,13
2005	30.546,03	3.749,21	34.295,24	34.295,24	2.168,94	36.464,18
2006	13.572,19	1.666,89	15.239,08	15.239,08	963,70	16.202,78
	136.373,73	14.517,87	150.891,61	124.759,48	8.474,03	133.233,51

Il COMUNE ha quindi manifestato la propria disponibilità a concludere transattivamente la lite a fronte del riconoscimento del debito e quindi dell'abbandono della lite tributaria da parte dei CONTRIBUENTI.

- h. I CONTRIBUENTI, preso atto dei conteggi, hanno manifestato la loro disponibilità a concludere transattivamente la lite, dichiarando che i conteggi operati dal COMUNE e sopra riportati sono stati verificati e vengono ritenuti dai CONTRIBUENTI legittimi e dunque vengono accettati.

Tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. I signori CARLO RAOUL TAUSANI e MANUELA TAUSANI si impegnano a versare le seguenti somme:

1.a) la somma di **euro 133.233,51 (centotrentatreduecentotrentatre/51)** al **COMUNE DI CATTOLICA** come segue:

- quanto ad **euro 67.233,51** a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a COMUNE DI CATTOLICA di pari importo che viene consegnato allo stesso COMUNE in data odierna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;

- quanto ad **euro 66.000,00** a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a COMUNE DI CATTOLICA di pari importo che verrà consegnato allo stesso COMUNE entro e non oltre il **30 aprile 2019**;
- 1.b)** la somma di euro 5.000,00 oltre CPA (4% = 200,00) e IVA (22% = 1.144,00) + oltre a spese esenti per euro 131,07, per totali **euro 6.475,07** all'Avv. Massimo Bianchi come segue:
- quanto ad **euro 3.237,53** a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a Avv. Massimo Bianchi di pari importo che viene consegnato allo stesso in data odierna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
 - quanto ad **euro 3.237,53** a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a Avv. Massimo Bianchi di pari importo che viene consegnato allo stesso entro e non oltre il **30 aprile 2019**.

A garanzia dei pagamenti tutti di cui alla seconda rata scadenti entro il 30 aprile 2019 a carico di entrambi i CONTRIBUENTI, il Sig. CARLO RAOUL TAUSANI consegna al COMUNE DI CATTOLICA, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'originale della fideiussione bancaria rilasciata da INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Filiale di Pesaro - con obbligo di pagamento a prima richiesta e senza eccezione alcuna, con esclusione di ogni beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e rimossa ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte del debitore - a favore del COMUNE DI CATTOLICA, fino all'importo di euro 75.000,00 (settantacinquemilaeuro/00).

2. Con l'adempimento di quanto pattuito nel presente atto, le parti dichiarano definitivamente transata la lite tra le stesse insorta alle condizioni pattuite nel presente atto, dichiarando di null'altro aver a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causa o ragione relativa e/o connessa all'oggetto della lite, ossia all'imposta ICI per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2005 e 2006, come meglio descritto in premessa; il COMUNE rinuncia alle spese legali per tutti e tre i gradi di giudizio precedenti.
3. L'Avv. Massimo Bianchi, con il ricevimento della somma di cui al punto 1.b) entro il termine sopra pattuito del 30.04.2019, si dichiara saldato di ogni sua spettanza con riferimento all'assistenza per la fase relativa alla riassunzione della causa in sede di rinvio e alla presente transazione. I CONTRIBUENTI si faranno altresì carico di ogni onorario, compenso e spesa dei propri legali e professionisti relativa a tutto il contenzioso intervenuto, ivi compresa l'assistenza al presente atto. L'Avv. Antonella Storoni con la sottoscrizione alla presente transazione rinuncia al vincolo di solidarietà

professionale ex art. 13 L.P. anche in riferimento ai precedenti gradi del giudizio ed anche per conto di altri legali che hanno prestato l'attività.

5. A seguito della presente transazione, di contenuto novativo e conclusiva della lite, entrambe le parti rinunciano a riassumere la causa davanti al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 63, comma I, D.Lgs. 546 del 31.12.1992; ogni pronuncia precedente perderà pertanto ogni efficacia valendo tra le parti la presente transazione.
6. Le spese di registrazione del presente atto sono interamente a carico dei CONTRIBUENTI, come pure l'imposta di registro dovuta per la sentenza della Suprema Corte sopra citata.

Il presente atto è composto da n. 5 fogli e viene letto, approvato e sottoscritto a Cattolica il _____.

il COMUNE

per il **COMUNE DI CATTOLICA**

il Sindaco e legale rappresentante

Sig. Mariano Gennari

i CONTRIBUENTI

sig. CARLO RAOUL TAUSANI

sig.ra MANUELA TAUSANI

Avv. Massimo Bianchi
professionale

per rinuncia al vincolo

Avv. Antonella Storone